



CITTA' DI TORINO

AVVOCATURA

**RELAZIONE SULLA CAUSA CITTÀ DI TORINO/*OMISSIONIS*
SENTENZA TAR PIEMONTE n. 726/2023**

La questione giudiziaria sorge in conseguenza di atto di citazione proposto avanti il Tribunale Ordinario di Torino (R.G. n. 6443/2022) con cui la sig.ra *omissionis*, invalida civile in ragione del 100%, con indennità di accompagnamento, chiedeva al Tribunale di Torino di condannare il Comune al rimborso della somma complessiva di euro 23.717,19 (somma esposta dal 1°.11.2015 al 31.7.2018, pari ad € 6.853,77, nonché l'ulteriore somma versata dal 1° agosto 2018 a tutto il mese di gennaio 2022 pari all'importo di € 16.863,42) che ritiene ingiustamente posta a suo carico nella misura del 50% del costo dell'assistenza domiciliare di cui fruisce.

La Città si difendeva in giudizio evidenziando *in primis* il difetto di competenza del Giudice adito, trattandosi di controversia in materia assistenziale, rimessa alla competenza del Giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c.

Sempre la Città rappresentava che la disciplina concretamente adottata derivava dall'applicazione dei provvedimenti generali sovraordinati (in particolare emessi dalla Regione Piemonte).

Inoltre veniva rilevato che il riferimento al DSE appariva oltretutto ragionevole poiché teneva conto di poste economiche che non vengono esposte nell'ISEE (poiché tecnicamente non reddituali) ma che è necessario considerare (anche vista la loro natura "assistenziale") laddove si debba valutare il reale assetto della capacità economica dell'utente proprio rispetto al finanziamento di prestazioni di natura assistenziale. Infatti i calcoli volti a determinare la quota di contribuzione dell'utente hanno tenuto conto della disponibilità economica



CITTA' DI TORINO

AVVOCATURA

mensile della sig.ra *omissis* senza che sul punto vi sia stata contestazione alcuna.

Si era evidenziato da ultimo inoltre che la disciplina previgente, applicata dal Comune, fosse sensibilmente migliorativa rispetto a quanto previsto dalla disciplina ISEE per la considerazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari di prestazioni socio assistenziali.

Con sentenza n. 726/2023, la Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Torino ha disapplicato gli atti regionali in materia e ha così disposto:

"Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

*- dichiara l'illegittimità del contributo economico posto a carico della ricorrente (*omissis*) per il servizio di assistenza domiciliare predisposto dall'ASL competente e dal Comune di Torino sino al gennaio 2022;*

*- condanna il Comune di Torino alla restituzione a (*omissis*)di complessivi euro 14.968,00, quale quota di contributo economico all'assistenza domiciliare versata dall'1/8/2018 al 31/1/2022 oltre interassi dal dovuto al saldo;*

- rigetta per il resto il ricorso;

- compensa le spese di lite nella misura del 50%;

- condanna il Comune di Torino al pagamento del restante 50% delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa".

Con richiesta inviata via e-mail del 12 aprile 2023 (che si allega), l'avvocato difensore della sig.ra *omissis* ha inoltrato conteggio di quanto dovuto dalla Città, richiedendone il pagamento.



CITTÀ DI TORINO

AVVOCATURA

In particolare, da predetto deconto, conforme alle statuzioni della suddetta sentenza, emerge che la Città deve versare – quale somma relativa alle spese di lite – alla sig.ra l'importo di Euro 4.377,36.

Spese liquidate in sentenza € 3.000,00

Compenso forfettario 15% € 450,00

Cassa avvocati 4% € 138,00

Totale imponibile € 3.588,00

IVA 22% su imponibile € 789,36

Totale € 4.377,36

*Avv. Elisabetta Boursier
Elisabetta Boursier*

Il giorno mer 12 apr 2023 alle ore 14:55 <avv.braggion@studiorbraggion.it> ha scritto:

Gentile collega

all'esito del giudizio - impregiudicato il rispettivo diritto di appello - quantifico il credito della mia assistita:

- capitale € 14.968,00
- interessi € 3.298,12
- spese liquidate € 3000 + 450 (15%) + 138 (4%) + 22% (IVA) = € 4.377,36.

In attesa di cortese riscontro in ordine alle modalità di pagamento, porgo cordiali saluti.

Maria Braggion